REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/83 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1983

che fissa, per la campagna di allevamento 1983/1984, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che l'articolo 68 dell'atto di adesione del 1979 ha determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in Grecia;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1983/1984, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato,

— per la Grecia, a 84,01 ECU,

— per gli altri Stati membri, a 106 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

---

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 26.
(3) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 54.
(4) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.